

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "UniGe"), Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede in Genova, Via Balbi 2 Pec: diraas@pec.unige.it, rappresentata dal Direttore prof. Duccio Tongiorgi, nato a il , codice fiscale , da una parte

E

Biblioteca Universitaria di Genova – Ministero della Cultura (di seguito anche "BUGe"), con sede legale in Genova, Via Balbi 40, Pec: bu-ge@pec.cultura.gov.it, codice fiscale 80043830100, rappresentata dal direttore Paolo Giannone, nato a Savona il , dall'altra parte

di seguito e per comodità di lettura denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

- a) Visto il D.M. 118 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale";
- b) Visto il D.M. 117 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese";
- c) Visto il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 2340 del 27.05.2022, che disciplina, tra l'altro, le modalità di attivazione dei corsi di dottorato, le modalità di ammissione dei candidati, lo svolgimento delle attività formative e i requisiti per il conferimento del titolo di dottore di ricerca;

PREMESSO

- a) Che UniGe ha emanato con D.R. n. 2723 del 9 giugno 2023 il bando di concorso per l'attribuzione di borse triennali di dottorato per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXIX ciclo;
- b) Che, al termine della selezione per il Corso di Dottorato in Letterature e culture classiche e moderne, curriculum Italianistica e scienze del testo, risulta vincitrice, e ha perfezionato l'iscrizione nei termini previsti, la Dott.ssa Kelly Nembrini nata a . il ;
- c) Che la vincitrice è destinataria di una borsa di studio ai sensi del D.M. 118 del 2 marzo 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo e ne formano il primo patto.

Art. 2 - Oggetto

La BUGe si impegna a ospitare per 12 (dodici) mesi la Dott.ssa Kelly Nembrini, meglio identificata in premessa, presso la propria sede di Genova in Via Balbi 40, assicurando che possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;

Si impegna altresì a collaborare con UniGe nel fornire i dati e ogni documentazione eventualmente richiesta nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo del progetto da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero di altra Istituzione o Ufficio competente secondo normativa anche sopravvenuta.

Art. 3 – Referenti

Le Parti designano ciascuna un Referente con il compito di definire congiuntamente le attività comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

I referenti individuati sono:

- a. UniGe: prof. Simona Morando
- b. BUGe: dott.ssa Mariangela Bruno

Art. 4 - Disciplina del corso di dottorato

Lo svolgimento del corso di Dottorato, nonché gli obblighi cui sono soggette le parti e la dottoranda sono disciplinati dalle norme vigenti in materia, tra cui quelle richiamate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alla pagina web di UniGe [Dottorati di ricerca | UniGe](#)

Il conferimento della borsa di dottorato non comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Università di Genova, né conferisce trattamenti assistenziali né titoli per valutazioni o agevolazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

L'assegnataria della borsa di studio è soggetta alla disciplina vigente per gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, disciplina che ha dichiarato di ben conoscere e accettare.

Nello sviluppo del progetto della dottoranda deve essere garantito il rispetto dei principi orizzontali del PNRR: la sostenibilità ambientale (principio di non arrecare un danno significativo – “*Do no significant harm*” – DNSH), lo sviluppo sostenibile, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone disabili.

La dottoranda darà ampia diffusione ai risultati conseguiti nello sviluppo del proprio progetto evidenziando il finanziamento del PNRR, secondo le indicazioni riportate alla pagina web: www.mur.gov.it/it/pnrr/SI.GE.CO-Linee-Guida/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori

Art. 5- Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza naturale come fissata. Non sono ammessi rinnovi taciti, neppure per comportamenti concludenti o espressioni di acquiescenza o tolleranza.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta motivata da

notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC. Lo scioglimento per mutuo consenso dovrà essere redatto nella medesima forma del presente accordo.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di ricevimento dell'atto. Lo scioglimento avrà l'effetto sancito dalle Parti.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita, salvo particolari eccezioni espressamente indicate dalle Parti.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti pattuiscono fin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso, nei limiti di quanto normativamente consentito.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della BUGe coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Fatti salvi i diritti morali di autori ed inventori sulla metodologia e sugli studi frutto di progetti scientifici collaborativi, che saranno riconosciuti sulla base dell'apporto di ciascuna parte, la proprietà dei risultati dei progetti scientifici collaborativi ed il loro eventuale sfruttamento commerciale saranno oggetto di specifica pattuizione.

Art. 9. - Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

UniGe e la BUGe si impegnano reciprocamente ad assicurare alla dottoranda in maniera continuativa la condivisione delle strutture, delle attrezzature e/o delle attività didattiche e di

ricerca, garantendo l'accesso ai locali dove si svolge l'attività e ai locali comunque connessi e pertinenti.

In particolare, sarà consentito l'accesso alle strutture della BUGe con le seguenti modalità/tempistiche: durante l'intero arco temporale di apertura della Biblioteca al personale di servizio.

Art. 11 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che il datore di lavoro della BUGe assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti della dottoranda ospitata presso la Parte medesima.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UniGe assume i medesimi oneri nei confronti del personale della BUGe eventualmente ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. sono così attribuite:

Università degli studi di GENOVA

Lettera b): Rettore, Prof. Federico Delfino

Lettera d): Direttore del Dipartimento di DIRAAS Prof. Duccio Tongiorgi

Lettera e): Coordinatore del corso di dottorato in Letterature e culture classiche e moderne Prof. Massimo Bonafin

Biblioteca Universitaria di Genova:

Lettera b), Lettera d): dott. Paolo Giannone

Lettera e): dott.ssa Mariangela Bruno

4. I nominativi di cui al punto d) potranno essere modificati dalla parte interessata mediante comunicazione scritta alla controparte.

Art. 12 - Coperture assicurative

UniGe dà atto che il personale universitario, studenti e studentesse, docenti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della BUGe sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

La BUGe garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporti digitali o informatici, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia in protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

In particolare, le Parti, nella loro qualità di contitolari, sottoscrivono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679, l'accordo allegato al presente atto sub. 1)

Art. 14 – Registrazione

Il presente atto si compone di n. 7 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 13 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per una giusta metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 - numero 0216718 del 29.12.2016.

Luogo e data,

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Duccio Tongiorgi.....

firma

Biblioteca Universitaria di Genova

Il direttore Paolo Giannone

firma

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1 n° 0216718 DEL 29/12/2016

ALL. 1 ACCORDO DI CONTITOLARITA'